

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 387/88
(DA CITARSI NELLA RISPOSTA)

ROMA 13 maggio 1988
CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 - 00165 ROMA

- Agli E.mi Confratelli
della Conferenza Episcopale Italiana
- Ai Rev.mi Superiori Maggiori
degli Istituti Religiosi

Eccellenza Reverendissima,
Reverendissimo Padre,

con la presente lettera desidero portare alla Vostra benevola attenzione la necessità di stipulare con urgenza la convenzione scritta di cui parla il can. 520, par. 2 del Codice di Diritto Canonico a proposito delle parrocchie affidate dai Vescovi diocesani agli Istituti religiosi.

Mi preme anzitutto ricordare che la stipulazione della convenzione non è lasciata al giudizio discrezionale del Vescovo o del Superiore religioso, ma è **obbligatoria**.

In essa occorre che in rapporto alla parrocchia in questione venga "definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni canoniche" (can. 520, par. 2).

La Commissione Mista, nell'intento di offrire un servizio ai Vescovi e ai Superiori Maggiori, ha elaborato, dopo non poche fatiche, uno schema-tipo di convenzione, che è stato portato a conoscenza sia dei Vescovi che dei Superiori Religiosi fin dal 1986.


Questo schema è ben equilibrato e, pur non potendo fare riferimento alla indefinita casistica che esiste in merito, pienamente rispondente alle esigenze della vita religiosa e della comunità diocesana, anche perché suscettibile di adattamento alle peculiarità di talune situazioni locali.

C'è dunque da augurarsi che, tenuto conto dell'importanza di una costruttiva collaborazione pastorale nel quadro della "mutuae relationes" e per il bene della stessa comunità parrocchiale, Vescovi e Superiori ricerchino sollecitamente l'opportuna intesa.

Anzi, nel comune interesse mi permetto di suggerire che alla stipulazione di detta convenzione si proceda entro i prossimi mesi. Debbo infatti notificare che in quei casi in cui ciò non avvenisse non sarà applicata ai vice-parroci religiosi la disposizione della C.E.I. che prevede l'anticipo al 1° gennaio 1989 dell'ingresso nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti che attualmente non ne fanno parte.

Colgo l'occasione per esprimere a Lei, Eccellenza Reverendissima e a Lei Molto Reverendo Padre, i sentimenti della mia devozione.

Aff.mo in Cristo

+ 

+ Benigno Luigi Papa

Presidente della Commissione Mista Vescovi-Religiosi

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLE PARROCCHIE AI RELIGIOSI

I. - Premessa

Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori religiosi una traccia nel redigere la convenzione di affidamento delle parrocchie ai religiosi. Tale schema si riferisce sia al caso di parrocchie che hanno la Chiesa e gli edifici parrocchiali nel complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto religioso, sia a casi differenti, e risponde a quanto prescrive il canone 520: la convenzione per l'assegnazione delle parrocchie sia "scritta e stipulata tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'Istituto; in essa venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economiche" (Can. 520, 2).

A. - Il Concilio Vaticano II aveva rilevato che, "specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli Istituti religiosi che non siano esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere chiamati dai Vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun Istituto" (Christus Dominus, 35; cfr. n. 34 ibidem). E la 'Lumen Gentium' ne indica anche il motivo: "Siccome i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, congiungono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo ministero, la vita spirituale di questa deve essere consacrata al bene di tutta la Chiesa. Di qui ne deriva il dovere di lavorare, secondo le forze ed il genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'opera attiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra" (n. 44).

B. - Perciò il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, più esplicitamente, dichiara che "l'Ordinario del luogo può, di sua propria autorità, con il consenso del superiore competente, affidare una parrocchia ad un Istituto religioso, anche erigendola in una chiesa religiosa del medesimo Istituto" (I, art. 33).

C. - Conviene richiamare anche quanto afferma il Can. 520,1: "Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un

Istituto religioso clericale o ad una Società di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'Istituto o della Società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore, di cui al can. 517 § 1.

D. - La Commissione mista Vescovi-Religiosi, nell'intento di rendere più effettiva ed efficace la collaborazione in atto, specie nell'ambito delle parrocchie, ha creduto opportuno offrire alcuni suggerimenti e presentare uno schema di convenzione per l'affidamento delle parrocchie ai religiosi di vita non strettamente contemplativa, consci che le esigenze pastorali della vita parrocchiale possono comporsi con quelle degli Istituti religiosi, in una proficua intesa ed in una osmosi feconda.

E. - Una comunità religiosa impegnata al servizio d'una parrocchia, in quanto esprime una testimonianza di vita più aderente alle esigenze evangeliche, trova in se stessa elementi validi per annunciare il Vangelo e portare la comunità alla maturità della vita cristiana (cfr. cann. 673; 675, 1, 2). I carismi poi dei vari Istituti religiosi, con la molteplicità dei loro doni, arricchiscono la diocesi come la parrocchia di modalità diverse per la realizzazione e la testimonianza del Regno di Dio.

F. - Il presente schema può servire come traccia anche per aggiornare, nel rispetto dei diritti reciproci, le convenzioni per le parrocchie precedentemente affidate, tenendo presente che una nuova legislazione non cancella i diritti acquisiti (can. 3) e i privilegi apostolici (can. 4).

II. - Convenzione

Tra la Diocesi di _____
in persona del Vescovo _____
e l'Istituto religioso clericale _____
o Società di Vita apostolica _____
in persona del Superiore competente _____
con sede in _____
a norma del can. 520, è stata sottoscritta la seguente convenzione, per l'affidamento
della parrocchia _____

1. - Il Vescovo diocesano _____
affida all'Istituto o Società di Vita apostolica _____
che in persona del Superiore competente _____
a norma delle costituzioni, accetta, la cura pastorale della
parrocchia _____
con sede in _____
nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini (allegato A) e nella
situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

2. - Il Superiore religioso competente si impegna a destinare alla parrocchia un parroco e un vicario/i n..... a tempo pieno e può destinarvi altri religiosi a tempo parziale. I religiosi destinati alla parrocchia sono considerati in senso pieno appartenenti all'Istituto religioso: la loro immissione e il loro trasferimento sono regolati dalle costituzioni dell'Istituto, salvo quanto detto al n. 3. Essi godranno di una certa stabilità; in caso di trasferimento, si terrà conto delle reali esigenze pastorali inerenti alla cura d'anime.

3. - La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parrocchiali avvengono a norma del can. 682.

4. - La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica distinta dall'Istituto.

- a. Quando i religiosi che animano la parrocchia vivono uniti in comunità, questa può essere eretta canonicamente, secondo le norme del diritto; avrà un proprio superiore, nominato secondo le Costituzioni dell'Istituto e, per quanto riguarda il sacro ministero, si regolerà a norma del can. 678.
- b. Se i religiosi che animano la parrocchia appartengono ad una comunità impegnata anche in altre attività pastorali, essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono secondo le costituzioni dell'Istituto al proprio Superiore e, per il sacro ministero, si regolano a norma del can. 678.

5. - La parrocchia è retta e animata dal parroco che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell'Ordinario diocesano, cui risponde personalmente della cura pastorale, fermo restando il can. 678. I religiosi destinati alla cura pastorale della parrocchia esercitano il ministero in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio del loro Istituto religioso, in fraterna collaborazione con i religiosi della comunità, con il clero diocesano, con gli altri religiosi e membri di istituti di vita consacrata e con i laici apostolicamente impegnati nella diocesi.

6. - La presenza dell'Istituto religioso nella diocesi costituisce per essa un arricchimento. I religiosi esprimono la loro identità carismatica con la testimonianza della loro vita fraterna, restando fedeli allo spirito dell'Istituto nell'attività pastorale, dando una attenzione privilegiata al _____ promuovendo attività _____, gruppi di _____ curando le vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa e del loro Istituto.

7. - Il parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, sia nella conduzione pastorale della parrocchia, sia nell'amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.

8. - Le parti si danno atto reciprocamente che la Chiesa e i locali parrocchiali, meglio determinati nella planimetria allegata, (Allegato B) sono di **proprietà**(1) e dati in uso **gratuito** (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l'onere di custodia e manutenzione.

L'arredamento e i beni mobili della Chiesa e dei locali parrocchiali sono di proprietà di _____, secondo quanto indicato nell'**inventario** (Allegato C).

9. - L'amministrazione della parrocchia avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall'amministrazione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane, saranno sottoposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell'amministrazione della parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del Superiore religioso (can. 678).

10. - Spettano all'amministrazione della parrocchia le offerte dei fedeli, a meno che non consti diversamente da dichiarazione del donante. Nel caso che la Chiesa abbia funzioni pastorali distinte dal servizio parrocchiale (p.es. santuari, servizi interparrocchiali, ecc.), le altre offerte saranno specificate e concordate nella presente convenzione con accordo tra le parti. Saranno altresì definite le modalità che consentano all'Istituto anche il reperimento di quanto è necessario a sostegno di esigenze proprie, come seminari, opere missionarie, assistenziali ...

Sono a carico della amministrazione della parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della Chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono...) e al personale addetto ai locali parrocchiali, le spese relative all'attività parrocchiale, nonché i contributi alla diocesi.

(1) Indicare il soggetto proprietario dell'edificio: Diocesi, Parrocchia, Istituto diocesano p.s.c. o ente Chiesa, Istituto religioso, Società di vita apostolica, altro ente ecclesiastico o civile (Stato, Comune, ente pubblico), persona giuridica privata, persona fisica ecc..

11. - Le parti convengono che la remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla parrocchia sarà conforme a quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero, deliberate dalla C.E.I. Per i religiosi addetti a tempo parziale si provvederà con accordi tra le parti.

Sono a carico dell'amministrazione della casa religiosa le spese personali dei sacerdoti, le spese per il vitto, alloggio e vita comune, quelle cioè, relative ai servizi dell'abitazione dei religiosi.

12a. - Quando la chiesa e gli edifici sono dell'Istituto religioso, i lavori straordinari sulla chiesa e i locali parrocchiali vengono fatti con le offerte dei fedeli, previo consenso dell'Ordinario diocesano e del Superiore competente o del legale rappresentante dell'Istituto religioso, a norma delle costituzioni. (Altre norme potranno essere introdotte per le chiese e i locali di particolare valore per l'Istituto).

12b. - Quando la Chiesa e gli edifici non sono dell'Istituto religioso, il parroco non faccia lavori straordinari importanti senza permesso scritto dell'Ordinario diocesano. La comunità religiosa godrà dell'uso della casa canonica; le spese per la manutenzione ordinaria e per la gestione saranno a carico della comunità religiosa, le spese per la manutenzione straordinaria saranno a carico della parrocchia.

12c. - Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà di altri enti (Stato, Comune, privati, ecc....) se hanno un contratto con l'Istituto ci si regola secondo quanto disposto al n. 12a, se hanno un contratto con la Diocesi ci si regola secondo quanto disposto al n. 12b.

13. - L'affidamento della parrocchia all'Istituto religioso _____
_____ alle condizioni predette, è convenuto con
decorrenza dal _____

- o in perpetuo
- o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dei religiosi con preavviso di un anno e da parte delle diocesi con preavviso di tre anni
- o per la durata di anni _____: e si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario (1).

La presente convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con il consenso delle due parti.

(1) Per le parrocchie già affidate si può aggiungere: "le parti si danno atto che la parrocchia è stata in passato affidata al medesimo Istituto religioso dall'anno _____".